

N. 193/09

SENT. LAV.



SENTENZA N. 193/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa 133/08 R.G.L. promossa

da

F. E.,  
rappresentata e difesa  
dall'Avv. Chiara Nicoletti ed elettivamente domiciliata  
in Busto Arsizio, via Cairoli 7, presso l'ufficio  
Vertenze CISL

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in  
persona del Ministro pro tempore, rappresentata e  
difesa dal dott. A. M. ed elettivamente domiciliato in  
Busto Arsizio, via Luciano Manara 10 (Liceo Artistico  
Statale "P.Candiani")

CONVENUTO

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4.2.2008, F.E. conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione avanti al Giudice del lavoro per sentir accertare il suo diritto all'inquadramento retributivo basato sulla ricostruzione di carriera a far data dalla conferma nel nuovo ruolo di docente laureato di scuola secondaria di II grado, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive

Si costituiva il Ministero convenuto contestando le deduzioni e argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Veniva esperito infruttuosamente il tentativo di Conciliazione e all'udienza del 5.6.2009, i procuratori discutevano la causa e concludevano come in atti. Il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente ha ottenuto il passaggio a una qualifica superiore e, di conseguenza, ha maturato il diritto a un nuovo inquadramento retributivo.

I sistemi di attuazione della procedura di inserimento

nella tabella retributiva corrispondente allo scaglione stipendiale superiore può essere attuato con due diversi sistemi alternativi: la temporizzazione (art.6 del DPR 345/83) e la ricostruzione di carriera; (art. 485, comma2, L.297/94 e art.4, comma 3, DPR 399/1988).

La Direzione scolastica convenuta ha arbitrariamente, e senza in alcun modo motivare i propri assunti, sostenuto che ai fini della scelta del maggiore o minore vantaggio per il dipendente *“la data di riferimento è quella del superamento del periodo di prova”*.

La suddetta tesi non può essere condivisa.

Per risolvere il concorso fra i due sistemi il criterio scelto dal legislatore è quel del trattamento più favorevole al lavoratore (art.6 citato).

La norma non ha introdotto alcuna specificazione in ordine al momento in cui deve essere valutato il “maggior favore” di un meccanismo rispetto a un altro.

A seconda dei casi può essere più favorevole il sistema delle temporizzazione o quello della ricostruzione di carriera. Sarà il dipendente a scegliere il sistema a lui più favorevole, senza che residui in capo all'amministrazione alcun potere di

scelta.

Nel caso in esame per la ricorrente è più favorevole il riconoscimento del servizio prestato come insegnante elementare, secondo il sistema della ricostruzione di carriera, perché alla data del 31.12.2007 avrebbe percepito € 3.391,41 lordi in più rispetto a quelli che le sono stati corrisposti col sistema della temporarizzazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000, cui si aggiungono gli accessori di legge, con clausola di distrazione ex art 93 c.p.c., essendosi la procuratrice dichiarata anticipataria.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.431 c.p.c.

P.Q.M.

dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento retributivo basato sulla ricostruzione di carriera a far data dalla conferma nel nuovo ruolo di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado condanna la il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti, con gli accessori di legge ex art.22 L.724/1994. Condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si

liquidano in complessivi euro 1000, oltre accessori,  
con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

Busto Arsizio, 5.6.2009

Il Giudice

dr.ssa Franca Molinari

IL CANCELLIERE C1

Maddalena Molinari

MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 12/06/09  
SENTENZA PUBBLICATA IL 17 GIU 2009  
COMUNICATO DISPOSITIVO A NORMA  
DELL'ART. 133 CPC IL 17 GIU 2009